SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 288**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

COMUNICATI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero dell'interno

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 86:

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1987.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1987.

S.AL.PI. - Società allevamenti piemontesi, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1987.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «Mediobanca 13% - 1981/1991 serie speciale Fidis» sorteggiate il 16 novembre 1987.

Terminus, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1987.

S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore: Obbligazioni «Salt 6% - 1965» sorteggiate il 9 novembre 1987.

C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna: Estrazione di obbligazioni «12% - 1975/1989».

Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1987.

Cometa - Industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «Delibera assemblea 23 febbraio 1977» sorteggiate il 19 novembre 1987.

Obbligazioni «Delibera assemblea 28 novembre 1972» sorteggiate il 19 novembre 1987.

Mondial express, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «16% - Delibera assemblea 21 luglio 1978» sorteggiate il 6 ottobre 1987.

Obbligazioni «21% - Delibera assemblea 28 giugno 1984» sorteggiate il 6 ottobre 1987.

Cerusa, società per azioni, in Genova Voltri: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1987.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni «Autostrada dei fiori - S.p.a. 6% - 1965» sorteggiate il 17 novembre 1987.

OMES - Costruzioni meccaniche, società per azioni, in Santorso (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1987.

Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico: Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1987.

I.S.A. - Immobiliare società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1987.

Gicinque, società per azioni, in Ponte di Piave (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1987.

Credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1987.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1987.

Comune di Milano:

Obbligazioni «Città di Milano 10% - 1976/1988» sorteggiate il 20 ottobre 1987.

Obbligazioni «Città di Milano 7% - 1972/1992» sorteggiate il 20 ottobre 1987.

Obbligazioni «Città di Milano 7% - 1973/1993» sorteggiate il 20 ottobre 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 426 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in disegno industriale e ambientale.

Scuola di specializzazione in disegno industriale e ambientale

Art. 427. — È istituita presso l'Università di Firenze la scuola di specializzazione in «disegno industriale e ambientale»; essa conferisce il diploma di specialista in «disegno industriale e ambientale».

Art. 428. — La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica preparazione critica e professionale integrativa di quella fornita dal corso di laurea e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la progettazione di oggetti, di sistemi di oggetti e di componenti per l'edilizia.

Art. 429. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni; ciasun anno di corso prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento per anno e non meno di trecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Art. 430. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ogni anno di corso e, complessivamente, di quarantacinque specializzandi per tutta la scuola. Il consiglio dei docenti può decidere, di anno in anno, di ridurre il numero dei posti banditi come prevede il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e la eventuale percentuale degli specializzandi stranieri che possono essere accettati.

Art. 431. — Alla scuola sono ammessi i laureati delle facoltà di architettura e di ingegneria. Gli specializzandi stranieri debbono ottenere l'equipollenza del titolo conseguito nel Paese d'origine.

Art. 432. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande con risposte multiple, per la valutazione del quale la commissione avrà a disposizione 60 punti sui 100 punti totali.

Esso sarà integrato da una prova orale a cui saranno assegnati 30 punti su 100.

Nella valutazione dei titoli di cui al quarto e quinto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 un punteggio particolare sarà assegnato al voto di laurea, alla tesi in discipline attinenti alla specializzazione ed alle eventuali pubblicazioni, ricerche e progetti nel settore di specializzazione.

Art. 433. — Lo specializzando è tenuto a seguire sedici insegnamenti: sei al primo anno, sei al secondo anno e quattro al terzo anno sulla base di un piano di studi comprendente le discipline attivate di cui all'art. 434 approvato dal consiglio della scuola.

Le discipline inserite nella annessa tabella devono essere attinte nel seguente rapporto: tre insegnamenti dall'area della tecnologia (1), tre insegnamenti dall'area delle tecniche produttive (2), due insegnamenti dall'area della storia (3), due insegnamenti dall'area della percezione (4), due insegnamenti dall'area della componentistica (5), quattro insegnamenti dell'area progettuale (6).

Art. 434. — Gli insegnamenti saranno tratti dalle seguenti aree disciplinari:

1) *Area della tecnologia:*

tecnologie da materiali (fondamentale obbligatorio);
tecnologie da produzione (fondamentale obbligatorio);
cultura tecnologica della progettazione (opzionale);
illuminotecnica e impianti (opzionale).

2) *Area delle tecniche produttive:*

organizzazione della produzione (fondamentale obbligatorio);
fattibilità del prodotto (fondamentale obbligatorio);

elementi di analisi del mercato (opzionale);
econometria (opzionale);
ergonomia (opzionale).

3) *Area della storia:*

storia del disegno industriale (fondamentale obbligatorio);
storia dell'arte contemporanea (opzionale);
storia dell'arte applicata (opzionale);
storia della comunicazione (opzionale);
storia del costume (opzionale).

4) *Area della percezione:*

disegno operativo e geometria costruttiva (fondamentale obbligatorio);
modellistica (opzionale);
semiologia ed estetica (opzionale);
elementi di informatica (opzionale);
elaborazione elettronica della progettazione (opzionale).

5) *Area della componentistica:*

normative e controllo di qualità (fondamentale obbligatorio);
morfologia dei componenti (opzionale);
coordinazione dimensionale (opzionale);
igiene ambientale (opzionale).

6) *Area progettuale:*

disegno industriale 1 (fondamentale obbligatorio);
disegno industriale 2 (fondamentale obbligatorio);
progettazione ambientale (opzionale);
sperimentazione di sistemi e componenti (opzionale);
progettazione grafica (opzionale).

Gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di architettura.

Qualora nella facoltà non sia reperibile alcun docente per l'insegnamento di una determinata materia, è possibile avvalersi di docenti della stessa materia, o di materia affine, di altra facoltà, previa delibera del senato accademico su proposta del consiglio della scuola, sentita la facoltà.

Art. 435. — Gli insegnamenti, fondamentali ed opzionali, sono così collocati negli anni:

1° Anno:

tecnologie da materiali (area 1);
organizzazione della produzione (area 2);
storia del disegno industriale (area 3);
disegno operativo e geometria costruttiva (area 4);
due opzionali (uno da scegliersi tra quelli dell'area 1 e uno tra quelli dell'area 3).

2° Anno:

tecnologie da produzione (area 1);
fattibilità del prodotto (area 2);
disegno industriale 1 (area 6);
tre opzionali (uno da scegliersi tra quelli dell'area 2, uno tra quelli dell'area 4 e uno tra quelli dell'area 5).

3° Anno:

disegno industriale 2 (area 6);
normativa e controllo di qualità (area 5);
due opzionali (da scegliersi tra quelli dell'area 6).

Art. 436. — La frequenza nelle varie aree per complessive 500 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Le attività pratiche sono costituite da: grafica applicata, componentistica e sperimentazione di materiali, modellistica, disegno industriale (oggetti e sistemi), progettazione assistita dal calcolatore.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e la prova finale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1987
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 197

87A10736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 247 a 256, relativi alla scuola di specializzazione in «politica ed economia dei trasporti», che muta denominazione in quella di «economia e politica dei trasporti», sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 279 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in «economia e politica dei trasporti», afferente alla facoltà di scienze politiche, nonché alla istituzione della scuola di specializzazione in «applicazioni biotecnologiche», afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione
in economia e politica dei trasporti

Art. 280. — 1. È istituita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la scuola di specializzazione in economia e politica dei trasporti, che conferisce il diploma di specialista in «politica ed economia dei trasporti».

2. La scuola ha lo scopo di provvedere alla specializzazione, sotto l'aspetto teorico e alla formazione, sotto l'aspetto pratico, di coloro che già operano o intendono avviarsi allo svolgimento di attività attinenti al settore dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei, anche al fine di facilitare l'inserimento dei nuovi laureati nelle sedi istituzionali investite da processi decisionali nel settore.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di scienze politiche.

4. La durata dei corsi di studio è di due anni, e non è suscettibile di abbreviazione.

5. Il numero massimo degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi..

6. Alla scuola sono ammessi solo i laureati in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in giurisprudenza, in ingegneria, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in architettura, in urbanistica, in discipline nautiche, in scienze dell'informazione, in tutte le università italiane e tutti gli istituti universitari equiparati.

7. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

8. L'ordinamento degli studi è il seguente:

1º Anno:

aree didattiche comuni:

1) diritto dei trasporti (marittimi, aerei, terrestri);

2) economia e politica dei trasporti (terrestri, marittimi, aerei);

3) storia dei trasporti nello sviluppo economico italiano;

4) politica finanziaria pubblica ed economia dei trasporti.

2º Anno:

aree didattiche comuni:

1) statistica applicata ai trasporti;

2) teoria dell'informazione applicata ai trasporti;

3) tecnica ed organizzazione aziendale delle imprese di trasporto;

4) diritto ed organizzazione internazionale comunitaria dei trasporti;

aree didattiche opzionali:

1) funzioni del trasporto nello sviluppo economico;

2) funzioni del trasporto nell'integrazione economica internazionale;

3) analisi finanziarie nelle aziende di trasporto;

4) analisi degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto;

5) analisi degli investimenti nei mezzi di trasporto;

6) automazione dei trasporti;

7) relazioni industriali nel settore dei trasporti.

9. Le attività pratiche consistono in:

a) seminari sugli aspetti giuridici, tecnici ed organizzativi relativi ai mercati del trasporto terrestre, marittimo ed aereo;

b) letture e analisi delle informazioni concernenti la domanda dei servizi e i diversi aspetti della produzione e dell'esercizio delle imprese di produzione, mediante elaborazioni di test e ricerche finalizzate, individuali e di gruppo;

c) addestramento alla formulazione di strategie d'impresa ed al controllo della loro attuazione mediante metodi interattivi;

d) studio, mediante l'analisi dei casi, di problematiche giuridiche particolarmente interessanti le imprese e le attività di trasporto, pubbliche e private.

10. La frequenza dei corsi è obbligatoria. La frequenza alle attività didattiche verrà rilevata mediante un registro di firma. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame è necessaria la frequenza ad un minimo del 50% delle lezioni svolte.

11. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico vertente su tutte le aree disciplinari comuni ed opzionate dell'anno in corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre.

La commissione d'esami è composta dal direttore della scuola e dai docenti delle materie relative all'anno in corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

12. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

13. Per quanto non disciplinato nell'ordinamento della scuola in economia e politica dei trasporti si rinvia alle norme contenute nella «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

14. *Norma transitoria*. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente statuto dovessero completare il corso degli studi secondo le norme previste dallo statuto abrogato, avranno tempo quattro anni per conseguire il diploma di specializzazione.

Scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche

Art. 281. - 1. È istituita la scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti in grado di facilitare l'applicazione delle innovazioni che le biotecnologie vanno sempre più sviluppando nei diversi settori del mondo produttivo e dei servizi. Lo specialista in applicazioni biotecnologiche costituirà l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base e lo specialista di processo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in applicazioni biotecnologiche.

3. La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

4. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

5. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

6. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, in chimica industriale, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in fisica, in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze delle preparazioni alimentari.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

7. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

complementi di biologia e genetica molecolari;
complementi di chimica biologica;
complementi di microbiologia generale;
complementi di chimica delle fermentazioni;
complementi di chimica organica industriale;
complementi di chimica fisica biologica;
metodologie chimiche analitiche.

2° Anno:

complementi di genetica dei microrganismi;
metodologie chimico fisiche,

ed inoltre cinque tra i seguenti corsi attivati dal consiglio della scuola:

colture cellulari;
immunologia e immunochimica;
complementi di microbiologia industriale;
complementi di biochimica industriale;
tecniche di manipolazioni genetiche;
tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi;
tecnologia della misura;
sostanze naturali biologicamente attive;
tecniche per la determinazione di sequenze di acidi nucleici;
tecniche di sintesi di acidi nucleici;
tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi;
tecniche per la determinazione di sequenze di proteine.

3° Anno:

elementi di ingegneria biochimica;
aspetti legislativi delle biotecnologie,

ed inoltre quattro tra i seguenti corsi attivati dal consiglio della scuola:

ottimizzazione dell'espressione genica;
vettori di clonazione;
biotecnologie della chimica fine;
applicazioni analitiche delle biotecnologie;
biotecnologie e depurazione ambientale;
biotecnologie dell'industria farmaceutica;
biotecnologie dell'industria sieroterapica;
biotecnologie nei problemi energetici;
rischi biologici e loro stima;
tecniche avanzate di purificazione;
bioinformatica;
applicazioni informatiche alle biotecnologie;
complementi di biochimica della nutrizione;
tecniche di ingegneria proteica;
catalisi in biotecnologia;
biotecnologie e nutrizione.

8. All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

9. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

10. L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

11. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Cortte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1987
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 360

87A10737

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1987.

Delega per la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492, con il quale è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale per la città di Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la predetta disposizione consente di avvalersi anche di pubblici funzionari quali delegati per l'assolvimento dei predetti compiti;

Ritenuto che la vastità dei programmi ancora da avviare e di quelli già avviati ma da portare a compimento richiede un impegno assiduo ed una costante presenza sul posto e che pertanto non risulta agevole l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la natura delle funzioni di delegato impone di individuare funzionari con particolare competenza in diritto amministrativo e con qualificata esperienza nello specifico settore d'intervento «extra ordinem»;

Ritenuto che detti requisiti si rinvengono negli avvocati dello Stato Bruno Bausano ed Aldo Linguiti, sia per le loro specifiche esperienze maturate nell'attività istituzionale di assistenza e tutela giudiziaria dei commissari straordinari del Governo di cui al citato titolo VIII, sia per l'attività di consulenza diretta prestata ai commissari straordinari su incarico dagli stessi conferito;

Visto il comma 7 dell'art. 1 del citato decreto-legge, con il quale si prevede il collocamento fuori ruolo, anche in soprannumero, dei funzionari delegati;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dal decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492, sono delegate:

a) all'avvocato dello Stato dott. Aldo Linguiti, per quanto concerne la gestione stralcio e la ulteriore attuazione, nei limiti e con i poteri di cui al citato decreto-legge, del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli — di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni — già attribuita al sindaco di Napoli nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 80 della citata legge n. 219 del 1981;

b) all'avvocato dello Stato dott. Bruno Bausano, per quanto concerne la gestione stralcio e la ulteriore attuazione, nei limiti e con i poteri di cui al citato decreto-legge, del programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli — di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni — già attribuita al presidente della regione Campania nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 80 della citata legge n. 219 del 1981.

Art. 2.

Gli avvocati dello Stato dott. Aldo Linguiti e dottor Bruno Bausano, con effetto immediato, sono collocati in posizione di fuori ruolo nell'Istituto di appartenenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1987

Il Presidente: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1987
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 192

87A10950

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 9 ottobre 1987, n. 415

Il decreto-legge 9 ottobre 1987, n. 415, recante: «Differimento dei termini relativi agli interventi straordinari per l'area metropolitana di Napoli», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1987.

87A10948

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 novembre 1987, n. 503.

Esecuzione dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, relativo alla determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che all'art. 110, secondo comma, dispone l'emanazione di un decreto del Ministro della sanità per la determinazione delle funzioni e delle mansioni dei medici ex condotti, nei confronti dei quali alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché dei limiti di accesso da parte dei medici suddetti alla convenzione per la medicina generale di base di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in forza del quale i medici ex condotti sono transitati alle unità sanitarie locali per svolgervi le funzioni e i compiti già dagli stessi esercitati per conto dei comuni o dei consorzi di comuni dai quali dipendevano;

Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione delle funzioni e delle mansioni proprie dei medici ex condotti in materia igienico-sanitaria nel rispetto del nuovo assetto sanitario, come definito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Attesa la necessità di riconsiderare i limiti al massimale di scelte acquisibili da parte dei medici ex condotti iscritti negli elenchi di medicina generale, di cui all'accordo nazionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto del trattamento economico omnicomprensivo riservato ai medici ex condotti dall'art. 110, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

Sentite le regioni, l'A.N.C.I., l'U.N.C.E.M. e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo di lavoro per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Agli ex medici condotti nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 e che optino per il trattamento economico omnicomprensivo previsto dal primo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, competono le funzioni e le mansioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Gli ex medici condotti di cui all'articolo precedente continuano, nell'ambito dell'organizzazione dell'unità sanitaria locale di competenza e nel rispetto dell'ordinamento sanitario regionale, ad assolvere ai compiti di natura igienico-sanitaria già svolti per conto del comune o del consorzio di comuni dal quale dipendevano all'atto della loro attribuzione all'unità sanitaria locale in virtù dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

In particolare devono:

svolgere gli interventi sanitari a livello locale secondo le disposizioni dei servizi dell'unità sanitaria locale, concorrendo anche all'azione di coordinamento degli stessi;

effettuare vaccinazioni obbligatorie e facoltative con l'immediata trasmissione dei relativi dati ai servizi di competenza secondo le indicazioni degli organismi dell'unità sanitaria locale;

svolgere l'attività certificativa di competenza, incluse le visite fiscali ad eccezione di quelle nei confronti dei propri assistiti;

svolgere compiti concernenti le malattie infettive: denunce, rilievi epidemiologici, riammissione in collettività;

provvedere al rilascio dei libretti di lavoro e visite periodiche per apprendistato, nonché al rinnovo annuale delle tessere di idoneità sanitaria per gli alimentaristi visite, accertamenti diagnostici, vaccinazioni, registrazioni);

esercitare compiti di natura igienico-sanitaria: ispezione a richiesta dell'autorità competente e certificazioni relative ai trattamenti sanitari obbligatori;

svolgere compiti di polizia mortuaria: necroscopie, iniezioni conservative, autorizzazioni esumazioni ed estumulazioni straordinarie, autorizzazione trasporto salme e resti mortali;

procedere agli accertamenti sanitari relativi ad iniziative di assistenza climatica, con attività certificativa ed accertamenti sanitari su personale di assistenza.

Art. 4.

Il medico condotto ha l'obbligo di risiedere nell'ambito del territorio del comune o del consorzio di comuni da cui dipendeva.

Art. 5.

Agli ex medici condotti di cui al presente decreto è consentito il mantenimento del rapporto convenzionale in atto per la medicina generale con un massimale non eccedente il numero di 1400 scelte.

I medici che detengono un numero di scelte superiore al suddetto massimale devono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* rientrare nei limiti del massimale medesimo attraverso la recusazione delle scelte eccedenti.

Qualora il medico non ottemperi a quanto previsto dal precedente comma, l'unità sanitaria locale provvede alla revoca d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale indicato nel presente articolo con la procedura prevista dal quinto comma della norma transitoria n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289.

Art. 6.

Il trattamento economico e normativo di cui al presente decreto può essere esteso, a domanda dell'interessato, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale a favore del restante personale medico, già alle dipendenze del comune o di un consorzio di comuni all'atto dell'attribuzione all'unità sanitaria locale nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, non siano stati assunti i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 e che alla stessa data erano legittimamente titolari di un rapporto convenzionale disciplinato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla medicina generale di base.

Art. 7.

L'opzione e la domanda rispettivamente prevista dagli articoli 1 e 6 debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il D.P.R. n. 270/1987 reca: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 110 del D.P.R. n. 270/1987 è il seguente:

«Art. 110 *(Norma transitoria per gli ex medici condotti).* — 1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione per la medicina generale di base, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 30 giugno 1988».

— Il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 348/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali) è il seguente:

«Art. 28 *(Ex medici condotti ed assimilati).* — In sede di primo inquadramento il personale sanitario medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri è ammesso, a richiesta degli interessati da esercitarsi entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito.

Per il personale sanitario ammesso a rapporto di lavoro a tempo definito valgono le compatibilità di cui alle convenzioni nazionali.

Al personale sanitario medico in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo e non di ruolo alla data del 1° gennaio 1982, in posizione di ex medico condotto, è consentito l'accesso al servizio di dipendenza per un numero non inferiore a 10 ore settimanali. Le regioni determineranno le fasce orarie sulla base di oggettivi carichi di lavoro.

Ai fini del calcolo delle scelte per il rapporto di lavoro ad orario ridotto si utilizza il rapporto 1800:40.

Al suddetto personale che non ha operato l'opzione al tempo pieno o al tempo definito è consentito l'accesso a regime di convenzione di medicina generica o pediatrica come sotto specificato.

Il trattamento tabellare delle ore espletate a titolo di dipendenza sarà rapportato sulla quota parte del medico a tempo definito, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

Per i medici ex condotti ammessi al rapporto di lavoro a orario ridotto, trova attivazione la tabella esemplificativa di scaglionamento dei rientri che segue:

Part-time 20 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica:

1° gennaio 1984	1° luglio 1984	1° gennaio 1985
1500	1200	900

Part-time 10 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica:

1° gennaio 1984	1° luglio 1984	1° gennaio 1985
1650	1500	1350

La normativa che concerne la partecipazione dei medici condotti alla convenzione di medicina generica si intende estesa anche ai medici territoriali già iscritti negli elenchi di medicina generica ai quali era stata estesa, in via analogica, la normativa degli ex medici condotti.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, le regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, procederanno alla definizione delle fasce orarie di lavoro per il personale.

La normativa di cui sopra ha validità in modo tassativo fino al 31 maggio 1985.

Almeno un mese prima di tale data le parti si incontreranno per verificare la situazione alla luce anche delle strutture sanitarie attivate nel territorio.

I trattamenti economici derivanti dalla normativa di cui sopra sono ritenuti tali da non superare nell'insieme, se considerati al netto delle spese di conduzione delle quote capitarie, i proventi spettanti al medico a tempo pieno.

La normativa economica di cui al presente accordo trova attivazione nei riguardi del personale medico titolare di rapporti convenzionali, dalla data di effettiva decorrenza del nuovo orario di lavoro come sopra determinato.

Nelle more resta in vigore l'orario di lavoro e il trattamento economico di cui agli ordinamenti degli enti di provenienza».

— Il testo degli articoli 48 e 61 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale)*. — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'A.N.C.I. per la stipula degli accordi anzidetti e costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'A.N.C.I.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino.

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289».

«Art. 61 *(Costituzione delle unità sanitarie locali)*. — Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al precedente titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base.

Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.

Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:

a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;

b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera *a)* che a norma della presente legge è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente art. 15;

c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera *a)* a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.

Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 348/1983 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 110 del D.P.R. n. 270/1983 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 61 della legge n. 833/1978 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Il quinto comma della norma transitoria n. 4 del D.P.R. n. 289/1987 (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), è così formulato:

«Nel caso in cui il medico non esprima la volontà di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi:

1) cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorità a quelle relative a minori di età inferiore a sei anni, ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta e infine agli iscritti nell'elenco del medico in data più recente;

2) cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia».

Il terzo comma della stessa norma transitoria, soprarichiamato, prevede che: «I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente [e cioè a questo stesso del D.P.R. n. 289/1987 che rende esecutivo l'accordo] abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale debbono, entro trenta giorni dalla suddetta data, dichiarare alla U.S.L. la propria volontà di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti».

Note all'art. 6:

— Il D.P.R. n. 270/1987 (per il contenuto si veda la nota al titolo) è entrato in vigore il 12 luglio 1987 (il giorno successivo alla sua pubblicazione).

— Per il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 348/1983 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 si veda nelle note alle premesse.

87G0707

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 novembre 1987.

Integrazione del decreto ministeriale 25 ottobre 1986, relativo al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Castellammare di Stabia. Modificazione al decreto ministeriale 1° dicembre 1986 per la parte relativa al numero delle parrocchie compresa nella circoscrizione territoriale della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Sorrento;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantanove parrocchie costituite nella diocesi di Castellammare di Stabia;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sorrento-Castellamare di Stabia, avente sede in Sorrento (Napoli);

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano — premesso che nell'elenco delle parrocchie costituite in quella che era la diocesi di Castellammare di Stabia, per errore meramente materiale, ne venne omessa una — rettifica l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 25 ottobre 1986, richiamato in premessa, l'elenco di cui all'art. 1 è integrato come segue:

50. Comune di Castellammare di Stabia (Napoli), parrocchia «Gesù Buon Pastore», sede in 80050 Castellammare di Stabia, rione Moscarella.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 1° dicembre 1986, richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le novantuno parrocchie di cui ai decreti ministeriali 7 e 25 ottobre 1986, citati in narrativa, ed al successivo decreto ministeriale 10 novembre 1987; dette parrocchie hanno sede tutte in comuni della provincia di Napoli».

Roma, addì 10 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10747

DECRETO 11 novembre 1987.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di ottantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Cesena.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1987, con il quale:

e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantanove parrocchie costituite nella diocesi di Cesena;

sono state dichiarate estinte ottantuno chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i successivi decreti 21 aprile e 10 giugno 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio e del 23 giugno 1987, con i quali sono state rettificate la denominazione e la sede di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visti i provvedimenti con i quali il vescovo diocesano rettifica ed integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 23 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti novantacinque chiese parrocchiali tutte aventi sede in comuni della provincia di Forlì:»;

nell'elenco di cui al citato art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 31, 36, 40, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 56 e 77 è la seguente:

1) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie all'Osservanza, nota anche come chiesa di S. Maria delle Grazie e Santi Filippo e Giacomo App. dell'Osservanza, sita in 47023, viale Osservanza, 148.

2) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Domenico, nota anche come chiesa parrocchiale di S. Martino in S. Domenico, sita in 47023, viale Mazzoni, 32.

3) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Agostino, nota anche come chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Ap. ed Ev. e Severo V. in S. Agostino, sita in 47023, via Riciputi Scevola, 1.

4) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Bartolo, nota anche come chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Ap. in S. Bartolo, sita in 47023, sobborgo F. Comandini, 13.

9) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Zenone, nota anche come ente chiesa S. Zenone, sita in 47023, via Uberti.

11) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Rocco, nota anche come chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in S. Rocco, sita in 47023, via Farini, 248.

14) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Martorano, nota anche come chiesa parrocchiale di S. Andrea in Martorano, sita in 47020, frazione Martorano, piazzale Sacro Cuore, 66.

31) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Carlo, nota anche come chiesa parrocchiale dei Santi Carlo Borromeo e Giorgio in S. Carlo, sita in 47020, frazione S. Carlo, via Nazionale, 474.

36) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione in Carpineta, nota anche come chiesa parrocchiale di S. Maria dell'Immacolata Concezione in Carpineta, sita in 47020, frazione Carpineta, via Madonna dell'Olivo, 5601.

40) Comune di Cesena, chiesa parrocchiale di S. Tomaso ai Monti, nota anche come chiesa parrocchiale di S. Tomaso Ap. in S. Tomaso, sita in 47023, frazione S. Tomaso, via Comunale S. Tomaso.

46) Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Bagno di Romagna, nota anche come chiesa di S. Maria, nota anche come oratorio di S. Lucia a Bagno di Romagna, sita in 47021, piazza Ricasoli, 13.

47) Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Piero in Bagno, nota anche come chiesa cattolica romana di S. Pietro in Vinculis in S. Piero in Bagno, sita in 47026, piazza Martiri.

49) Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Biagio in Montegranelli, nota anche come chiesa parrocchiale dei Santi Biagio e Paolo in Montegranelli, sita in 47026, frazione Montegranelli, via Montegranelli.

50) Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Lacrime in Selvapiana-Acquapartita, nota anche come chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta in Selvapiana, nota anche come chiesa di S. Maria del Bosco in Acquapartita, sita in 47020, frazione Selvapiana.

52) Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Vessa, nota anche come chiesa cattolica romana di S. Bartolomeo in Vessa, sita in 47026, frazione Vessa, via Vessa.

53) Comune di Bagno di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Martino V. in Larciano, nota anche come oratorio del Crocifisso di Larciano, sita in 47021, frazione Larciano.

56) Comune di Cesenatico, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Ap. in Cesenatico, nota anche come chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo Ap. e Cristoforo M. in Cesenatico, nota anche come chiesa di S. Giuseppe in Cesenatico, nota anche come chiesa di S. Pietro Pescatore in Cesenatico o anche come S. Pietro al mare, sita in 47042, via G. Bruno, 2.

77) Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Aldebrando V. in Sorrivoli, nota anche come chiesa di S. Girolamo in Sorrivoli, nota anche come oratorio di S. Girolamo di Sorrivoli, sita in 47020, frazione Sorrivoli, via del Castello, 55;

l'elenco di cui al citato art. 3 è inoltre integrato come segue:

PROVINCIA DI FORLÌ

Comune di Cesena:

82) Chiesa parrocchiale di S. Pio X alle Vigne, nota anche come erigenda chiesa parrocchiale di S. Pio X, sita in 47023 Cesena, via Zoli, 77.

83) Chiesa parrocchiale di S. Maria della Speranza all'Ippodromo, sita in 47023 Cesena, via Tripoli, 185.

84) Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano in Villachiaviche, nota anche come erigendo ente chiesa S. Giuseppe Artigiano, sita in 47023 Cesena, via Cervese, 2734.

85) Chiesa parrocchiale di S. Marco Ev. in Calabrina, sita in 47020, frazione Calabrina, via Cervese, 5526.

86) Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Macerone, sita in 47024, frazione Macerone, via Cesenatico, 5459.

87) Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Bulgarnò, sita in 47020, frazione Bulgarnò, via Capannaguzzo, 1481.

88) Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro Ap. e Antonio di Padova in Borello, sita in 47022, frazione Borello, via Nazionale, 386.

Comune di Bagno di Romagna:

89) Chiesa parrocchiale di S. Salvatore a Riosalso in Valgianna, nota anche come chiesa romana cattolica di S. Salvatore a Riosalso in Valgianna, nota anche come chiesa parrocchiale del SS. Salvatore a Riosalso in S. Giuseppe Artigiano a Valgianna, sita in 47026, frazione Valgianna.

90) Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Donicilio, sita in 47020, frazione Donicilio.

Comune di Cesenatico:

91) Chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo App. in Bagnarola, sita in 47042, frazione Bagnarola, via Cesenatico, 706.

92) Chiesa parrocchiale di S. Maria «Matris Ecclesiae» in Boschetto, sita in 47042, via C. Abba, 53.

93) Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Villamarina, sita in 47042, frazione Villamarina, via Litorale Marina, 230.

Comune di Roncofreddo:

94) Chiesa parrocchiale della Beata Vergine in Montecodruzzo, sita in 47020, via Castello di Montecodruzzo.

95) Chiesa parrocchiale della Beata Vergine di Loreto in Gualdo, sita in 47020, frazione Gualdo, via Umbro Casentinese, 64.

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle novantacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti ventuno chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4, relativo alla successione da parte di parrocchie aventi diversa sede o diversa denominazione, è integrato come segue:

PROVINCIA DI FORLÌ

Comune di Cesena:

15) Alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro Ap. e Antonio di Padova in Borello, sita in 47022, frazione Borello, via Nazionale, 386, la parrocchia di S. Antonio di Padova in Borello, sita in 47022, frazione Borello, via Nazionale, 386.

Comune di Bagno di Romagna:

16) Alla chiesa parrocchiale di S. Salvatore a Riosalso in Valgianna, nota anche come chiesa romana cattolica di S. Salvatore a Riosalso in Valgianna, nota anche come chiesa parrocchiale del SS. Salvatore a Riosalso in S. Giuseppe Artigiano a Valgianna, sita in 47026, frazione Valgianna, la parrocchia di S. Giuseppe Artigiano in Valgianna, sita in 47026, frazione Valgianna.

17) Alla chiesa parrocchiale di S. Stefano in Donicilio, sita in 47020, frazione Donicilio, la parrocchia di Mazzi-Donicilio, sita in 47020, frazione Mazzi, comune di Verghereto.

18) Alla chiesa parrocchiale di S. Maria «Matris Ecclesiae» in Boschetto, sita in 47042, via C. Abba, 53, la parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa in Boschetto, sita in 47042, via C. Abba, 53.

Comune di Roncofreddo:

19) Alla chiesa parrocchiale della Beata Vergine in Montecodruzzo, sita in 47020, via Castello di Montecodruzzo, la parrocchia della Beata Vergine di Loreto in Gualdo-Montecodruzzo, sita in 47020, frazione Gualdo, via Umbro Casentinese, 64.

20) Alla chiesa parrocchiale della Beata Vergine di Loreto in Gualdo, sita in 47020, frazione Gualdo, via Umbro Casentinese, 64, la parroccchia della Beata Vergine di Loreto in Gualdo-Montecodruzzo, sita in 47020, frazione Gualdo, via Umbro Casentinese, 64.

Comune di Cesenatico:

21) Alla chiesa parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice in Villalta, sita in 47042, frazione Villalta, via Cesenatico, 390:

relativamente alla porzione di terreno distinto al nuovo catasto terreni comune di Cesenatico, partita 309, foglio 13, particella 685, mq 6038, la parrocchia di S. Maria Goretti in Borella, sita in 47042 Cesenatico, frazione Borella, via Aspromonte, 3;

per il restante patrimonio la parrocchia di S. Maria Ausiliatrice in Villalta, sita in 47040 Cesenatico, frazione Villalta, via Cesenatico, 390;

nell'elenco di cui al citato art. 4 il rapporto successorio al numero d'ordine 10 è rettificato come segue:

10) Comune di Roncofreddo, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Montecodruzzo, sita in 47020, frazione Montecodruzzo, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Bartolo, sita in 47023 Cesena, sob. F. Comandini, 13;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue: «relativamente alle restanti settantaquattro chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10748

DECRETO 11 novembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 23 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Bovino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Bovino;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Bovino contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

16. Comune di Bovino, beneficio parrocchiale B.M.V. Assunta in Cielo, avente sede in 71023 Bovino.

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10749

DECRETO 11 novembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Piazza Armerina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Piazza Armerina;

Visto il successivo decreto in data 21 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1987 con il quale detto elenco è stato rettificato relativamente alla denominazione ed alla sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 1, 17, 33, 34 e 39;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale 29 agosto 1986 richiamato in premessa l'esatta denominazione e sede del beneficio di cui al numero d'ordine 2 è la seguente:

2. Comune di Piazza Armerina, beneficio capitolare della cattedrale composto da un preposto, un cantore, un tesoriere, un decano, un arcidiacono, un teologo, un penitenziere, cinque canonici semplici e sei mansionari, beneficio noto anche come Eremo di Leano in Piazza Armerina, o comunque denominato, avente sede in c.a.p. 94015 Piazza Armerina, piazza Duomo.

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10751

DECRETO 11 novembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 23 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ales-Terralba.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ales-Terralba, avente sede in Ales;

Considerato che, per errore meramente materiale, nell'art. 1 del suddetto decreto la provincia di appartenenza del comune di Ales è stata individuata in Cagliari anziché in Oristano;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale richiamato in premessa è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ales-Terralba, avente sede in Ales (Oristano)».

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10752

DECRETO 11 novembre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattordici parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Bovino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattordici parrocchie costituite nella diocesi di Bovino;

sono state dichiarate estinte sei chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la sede di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 6 è la seguente:

6. Comune di Accadia, parrocchia SS.AA. Pietro e Paolo sita in 71021 Accadia, piazza SS. Pietro e Paolo.

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10750

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 dicembre 1987.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative al trasferimento del portafoglio e dell'intero complesso aziendale alla rappresentanza generale per l'Italia della General Accident Fire & Life Assurance della The Seven Provinces-Insurance Company Ltd.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 13 aprile 1987 con la quale la RVS Schadeverzekering N.V., con sede in L'Aja, (Olanda) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, operante sotto la denominazione The Seven Provinces -

Insurance Company Ltd e la General Accident - Fire & Life Assurance Co. P.L.C. con sede in Perth (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni in data 25 giugno 1986 e 31 luglio 1986, nonché delle condizioni di cui all'atto stipulato il 29 gennaio 1987, concernenti l'acquisizione dell'intero portafoglio e dell'intero complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della The Seven Provinces - Insurance Company Ltd alla rappresentanza generale per l'Italia della General Accident - Fire & Life assurance Co. P.L.C.;

Vista la nota n. 719965 in data 30 ottobre 1987 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alla anzidetta operazione;

Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni del trasferimento alla General Accident Fire & Life Assurance Corporation P.L.C., con sede in Perth (Gran Bretagna), e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, del portafoglio e dell'intero complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della RVS Schadeverzekering N.V., con sede in L'Aja (Olanda), operante nel territorio della Repubblica sotto la denominazione The Seven Provinces - Insurance Company Ltd, con sede in Genova.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica italiana già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della RVS Schadeverzekering N.V., con sede in L'Aja (Olanda), operante nel territorio della Repubblica sotto la denominazione The Seven Provinces - Insurance Company Ltd, con sede in Genova.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10755

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Costruzioni Vega, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1475/87 in data 3-4 novembre 1987 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Costruzioni Vega, con sede in Roma, via Flaminia, 203;

Considerato che la società a r.l. Costruzioni Vega, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Costruzioni Vega, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Costruzioni Vega, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10803

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Andromeda immobiliare, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del 3-4 novembre 1987, n. 1480/87, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della S r.l. Andromeda immobiliare, con sede in Roma, via Flaminia, 203;

Considerato che la S.r.l. Andromeda immobiliare, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Andromeda immobiliare, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Andromeda immobiliare, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10804

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Podere Rovedina, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1478/87 in data 3-4 novembre 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Podere Rovedina, con sede in Roma, via Flaminia, 203;

Considerato che la società a r.l. Podere Rovedina, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Podere Rovedina, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Podere Rovedina, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10805

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Casalone, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1483/87 in data 3-4 novembre 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Casalone, con sede in Roma, via Flaminia, 203;

Considerato che la società a r.l. Casalone, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Casalone, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Casalone, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10806

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Parco delle Rughe, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1479/87 in data 3-4 novembre 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Parco delle Rughe, con sede in Roma, via Flaminia, 203;

Considerato che la società a r.l. Parco delle Rughe, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Parco delle Rughe, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Parco delle Rughe, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10807

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Navarcantieri, in Roma-Fiumicino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1485/87 in data 3-4 novembre 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Navarcantieri, con sede in Roma-Fiumicino, lungomare della Salute, 2;

Considerato che la società a r.l. Navarcantieri, con sede in Roma-Fiumicino, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Navarcantieri, con sede in Roma-Fiumicino;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Navarcantieri, con sede in Roma-Fiumicino, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10808

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Reno Fly, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzò 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1476/87 in data 3-4 novembre 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Reno Fly, con sede in Roma, via Flaminia, 203;

Considerato che la società a r.l. Reno Fly, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Reno Fly, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Reno Fly, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso, la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10809

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Iniziativa immobiliare Villalba, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1481/87 in data 3-4 novembre 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Iniziativa immobiliare Villalba, con sede in Roma, via Flaminia, 203;

Considerato che la società a r.l. Iniziativa immobiliare Villalba, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene, direttamente e indirettamente, il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Iniziativa immobiliare Villalba, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Iniziativa immobiliare Villalba, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10810

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Cantiere Tevere Sicen, in Roma-Fiumicino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1477/87 in data 3-4 novembre 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Cantiere Tevere Sicen, con sede in Roma-Fiumicino, lungomare della Salute, 2;

Considerato che la società a r.l. Cantiere Tevere Sicen, con sede in Roma-Fiumicino, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Cantiere Tevere Sicen, con sede in Roma-Fiumicino;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Cantiere Tevere Sicen, con sede in Roma-Fiumicino, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avvocato prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10811

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Aprilia cinque, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1482/87 in data 3-4 novembre 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Aprilia cinque, con sede in Roma, via Flaminia, 203;

Considerato che la società a r.l. Aprilia cinque, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Aprilia cinque, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Aprilia cinque, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10812

DECRETO 4 dicembre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Emmecivi, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza n. 1484/87 in data 3-4 novembre 1987, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società a r.l. Emmecivi, con sede in Roma, via Flaminia, 203;

Considerato che la società a r.l. Emmecivi, con sede in Roma, è controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Emmecivi, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Emmecivi, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A10813

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, recante: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, prevista in data odierna, è differita al giorno 21 dicembre 1987.

87A10824

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione delle circoscrizioni territoriali del consolato generale di prima categoria in Istanbul (Turchia) e del consolato di prima categoria in Smirne (Turchia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Istanbul (Turchia) è determinata come segue: le province di Amasya, Artvin, Bilecik, Bursa, Canakkale, Corum, Edirne, Erzerum, Erzincan, Giresun, Gumushane, Istanbul, Izmit, Karz, Kirklareli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdag, Trabzon, Tokat.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Smirne (Turchia) è determinata come segue: le province di Adana, Adiyaman, Afyen-Karahisar, Agri, Antalya, Aydin, Balikesir, Bingol, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbekir, Elazig, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Içel, Isparta, Izmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Maras, Mardin, Mugla, Mus, Nidge, Siirt, Tunceli, Urfa, Usak, Van.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 novembre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A10761

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Bouaké (Costa d'Avorio)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Umberto Bottari, agente consolare onorario in Bouaké (Costa d'Avorio), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Katiola, Boudoukou, Ferkéssedougou, Korhogo, Boundiali, Odiénné, Seguela, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Abidjan;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 6 novembre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A10758

Istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Bucaramanga (Colombia) e determinazione della relativa circoscrizione territoriale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

È istituita in Bucaramanga (Colombia) un'agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bogotà, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento di Santander.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, addì 7 ottobre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 196

87A10759

Autorizzazione al Governo dello Stato di Israele ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1987, registro n. 18 Esteri, foglio n. 260, il Governo dello Stato di Israele è autorizzato ad accettare, con il beneficio d'inventario, l'eredità disposta, in favore del medesimo, dal sig. Libero Luciano Parodi.

87A10760

MINISTERO DEL TESORO

N. 236

Corso dei cambi del 2 dicembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1222,200	1222,200	1222,10	1222,200	1222,20	1222,17	1222,150	1222,200	1222,200	1222,20
Marco germanico	737,630	737,630	737,50	737,630	737,63	737,59	737,560	737,630	737,630	737,63
Franco francese	216,900	216,900	217 —	216,900	216,90	216,93	216,970	216,900	216,900	216,90
Fiorino olandese	655,550	655,550	655,80	655,550	655,55	655,60	655,650	655,550	655,550	655,55
Franco belga	35,244	35,244	35,22	35,244	35,244	35,24	35,248	35,244	35,244	35,24
Lira sterlina	2209,800	2209,800	2210 —	2209,800	2209,80	2210,25	2210,700	2209,800	2209,800	2209,80
Lira irlandese	1961,700	1961,700	1960 —	1961,700	1961,70	1961,47	1961,250	1961,700	1961,700	—
Corona danese	191,400	191,400	191,48	191,400	191,40	191,38	191,370	191,400	191,400	191,40
Dracma	9,355	9,355	9,36	9,355	—	—	9,353	9,355	9,355	—
E.C.U.	1521,800	1521,800	1521,50	1521,800	1521,80	1521,85	1521,900	1521,800	1521,800	1521,80
Dollaro canadese	928 —	928 —	931 —	928 —	928 —	928 —	928 —	928	928 —	928 —
Yen giapponese	9,173	9,173	9,19	9,173	9,173	9,17	9,168	9,173	9,173	9,16
Franco svizzero	901,500	901,500	901,25	901,500	901,50	901,75	902 —	901,500	901,500	901,50
Scellino austriaco	104,860	104,860	104,90	104,860	104,86	104,87	104,890	104,860	104,860	104,86
Corona norvegese	190,380	190,380	190,25	190,380	190,38	190,34	190,300	190,380	190,380	190,38
Corona svedese	203,500	203,500	203,45	203,500	203,50	203,47	203,450	203,500	203,500	203,50
FIM	299,700	299,700	299,75	299,700	299,70	299,85	300 —	299,700	299,700	—
Escudo portoghese	9,025	9.025	9,06	9,025	9,025	9,03	9,050	9,025	9,025	9,02
Peseta spagnola	10,920	10,920	10,95	10,920	10,92	10,91	10,916	10,920	10,920	10,92
Dollaro australiano	855,100	855,100	859 —	855,100	855,10	855,10	855,100	855,100	855,100	855,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1222,175
Marco germanico	737,595
Franco francese	216,935
Fiorino olandese	655,600
Franco belga	35,246
Lira sterlina	2210,250
Lira irlandese	1961,475
Corona danese	191,385
Dracma	9,354
E.C.U.	1521,850
Dollaro canadese	928 —
Yen giapponese	9,170
Franco svizzero	901,750
Scellino austriaco	104,875
Corona norvegese	190,340
Corona svedese	203.475
FIM	299,850
Escudo portoghese	9,037
Peseta spagnola	10,918
Dollaro australiano	855,100

Media dei titoli del 2 dicembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	97,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,600
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1- 3-1984/88	100,050
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,425
» » » » 1- 7-1983/88	100,850
» » » » 1- 8-1983/88	100,750
» » » » 1- 9-1983/88	100,775
» » » » 1-10-1983/88	101,075
» » » » 15- 7-1985/90	98,800
» » » » 16- 8-1985/90	98,800
» » » » 18- 9-1985/90	98,725
» » » » 18-10-1985/90	99,100
» » » » 1-11-1983/90	102,800
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	103,425
» » » » 18-12-1985/90	99,575
» » » » 1- 1-1984/91	102,900
» » » » 17- 1-1986/91	98,825
» » » » 1- 2-1984/91	102,775
» » » » 18- 2-1986/91	98,875
» » » » 1- 3-1984/91	101,450
» » » » 18- 3-1986/91	98,825
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,775
» » » » 1- 7-1984/91	100,825
» » » » 1- 8-1984/91	100,625
» » » » 1- 9-1984/91	100,600
» » » » 1-10-1984/91	100,775
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,525
» » » » 1- 1-1985/92	99,650
» » » » 1- 2-1985/92	98,925
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 19- 5-1986/92	97 —
» » » » 1- 2-1985/95	99,225
» » » » 1- 3-1985/95	95,800
» » » » 1- 4-1985/95	95,775
» » » » 1- 5-1985/95	95,600
» » » » 1- 6-1985/95	95,375
» » » » 1- 7-1985/95	96,850
» » » » 1- 8-1985/95	96,625
» » » » 1- 9-1985/95	96,650
» » » » 1-10-1985/95	97,200
» » » » 1-11-1985/95	97,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,650
» » » » 1- 1-1986/96	97,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,375
» » » » 1- 2-1986/96	97,475
» » » » 1- 3-1986/96	97,375
» » » » 1- 4-1986/96	96,475
» » » » 1- 5-1986/96	96,450
» » » » 1- 6-1986/96	96,900
» » » » 1- 7-1986/96	96,325
» » » » 1- 8-1986/96	96,200
» » » » 1- 9-1986/96	96,225
» » » » 1-10-1986/96	96,175
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,075
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,175
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,525
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,100
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,050
» » » 12,50% 1-10-1988	101,625
» » » 12,50% 1-11-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,075
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,300
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,275
» » » 12,00% 1- 4-1989	102 —
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,150
» » » 9,25% 1- 1-1990	96,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,550
» » » 9,25% 1- 2-1990	96,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,950
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,700
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,600
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,550
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,675
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,150
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,475
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,725
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,550
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,500
» » » 9,25% 1-10-1990	95,600
» » » 9,25% 1-11-1990	95,675
» » » 9,25% 1-12-1990	97,025
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,975
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,400
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,350
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,525
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,500
» » » » 1983/90 11,50%	106 —
» » » » 1984/91 11,25%	105,800
» » » » 1984/92 10,50%	105,500
» » » » 1985/93 9,60%	101,625
» » » » 1985/93 9,75%	101,950
» » » » 1985/93 9,00%	100,125
» » » » 1985/93 8,75%	99,675
» » » » 1986/94 8,75%	99,050
» » » » 1986/94 6,90%	92,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M02127

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata «La Piccola Lourdes», Cava de' Tirreni, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1987, registro n. 40, foglio n. 131, sulla proposta del Ministro dell'interno viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata «La Piccola Lourdes», in frazione Annunziata del comune di Cava de' Tirreni (Salerno). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalla chiesa parrocchiale, ora parrocchia, della SS. Annunziata, con sede in frazione Annunziata del comune di Cava de' Tirreni (Salerno), con atto pubblico 5 agosto 1980, n. 60857 di repertorio per notaio Gaspare Monaco, consistente in un appezzamento di terreno sito in frazione Annunziata del comune di Cava de' Tirreni (Salerno) e sul quale è stata edificata la «Grotta dell'Immacolata di Lourdes»; da Antonio Noviello e Antonia Senatore, con atto pubblico 11 aprile 1981, n. 11218 di repertorio per notaio Vincenzo Sisto, consistente in un appezzamento di terreno sito in frazione Annunziata del comune di Cava de' Tirreni (Salerno); da Laura de Filippis, con atto pubblico 7 agosto 1981, n. 11517 di repertorio per notaio Vincenzo Sisto, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Cava de' Tirreni (Salerno), descritti nella perizia giurata 30/31 gennaio 1986 del geometra Salvatore Generoso e valutati complessivamente in L. 225.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno.

87A10762

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 13 di Gallipoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1987, sulla proposta del Ministro dell'interno, il rag. Mario Miglietta è nominato commissario staordinario della U.S.L. n. 13 di Gallipoli (Lecce) in sostituzione del dott. Archimede De Bonis, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

87A10763

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 16 novembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 163.684.000, dovuto dall'Ente autonomo teatro stabile di L'Aquila, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 25.018.000, dovuto dalla ditta Forte Anna, con sede in Salerno, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A10765

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Chivasso

Con decreto ministeriale 16 novembre 1987 la riscossione del carico tributario di L. 204.635.000, dovuto dal comune di Chivasso, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Torino, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

87A10766

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza valdostana, in Aosta

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1987, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 396, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, è riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza valdostana, con sede in Aosta e ne è approvato lo statuto.

87A10764

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente e al vice presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1987, ai sensi e per gli effeti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, spetta, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1987, al presidente ed al vice presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti un compenso annuo lordo e la medaglia di presenza nella misura e con le modalità fissate dal decreto ministeriale 31 ottobre 1979.

87A10769

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Spoleto S.c.r.l., in Spoleto, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 novembre 1987, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Spoleto - S.c.r.l, con sede in Spoleto (Perugia) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1986, in applicazione dell'art. 57, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — il prof. Umberto Bertini è stato nominato nuovo presidente del comitato stesso, in sostituzione del prof. Antonio Piras, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

87A10770

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso, per esami, a ventitre posti di coadiutore nella carriera esecutiva

Con successivo avviso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1988, verrà fissato il diario delle prove del concorso a ventitre posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva, di cui al decreto ministeriale n. 4100 del 7 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1986, registro 5, foglio 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 19 giugno 1986.

87A10775

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo del personale degli archivi notarili

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (articoli 150, 151 e 361);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (articoli 26, 27, 29, 67 e 69);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (articoli 1, 2, 5, 8, 21, 22, 24, 62, 66 e 76) e l'annessa tabella IV, quadro *G*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, (art. 5, nota, della tariffa parte I, allegato *A*);

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1985 registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1985, con il quale venne messo a concorso il posto di dirigente superiore di archivi notarili resosi vacante nel 1985;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1987, con il quale venne conferito secondo il turno di anzianità, il posto di dirigente superiore di archivi notarili resosi vacante nel 1986;

Considerato che successivamente, nel corso del 1987, si è reso vacante un ulteriore posto di dirigente superiore di archivi notarili;

che, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore devono essere conferiti per metà secondo il turno di anzianità, e per metà mediante concorso per titoli di servizio, salvo conguaglio da effettuarsi negli anni successivi;

Ritenuto che il posto resosi vacante nel 1987 deve essere, quindi, conferito mediante concorso per titoli;

che non è ancora ultimato il primo corso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo del personale degli archivi notarili.

Art. 2.

Al predetto concorso sono ammessi gli impiegati del ruolo degli archivi notarili con qualifica di primo dirigente i quali abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1987 tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspriranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ai competenti procuratori della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione a questo Ministero, domanda in carta libera e direta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma.

L'autorità che riceve la domanda vi appone in calce la data di presentazione in tutte le lettere con la propria firma, ne cura l'iscrizione in protocollo e l'immediata trasmissione in plico raccomandato al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - c.a.p. 00154 - Roma.

Gli aspiranti che prestano servizio presso l'Uffico centrale archivi notarili presenteranno, nel ripetuto termine, la domanda stessa al capo dell'ufficio.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità complete, l'anzianità nella qualifica rivestita e la sede di servizio;

i titoli di servizio di cui al successivo art. 5.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione dei predetti titoli di servizio di cui l'amministrazione non sia in possesso.

Art. 5.

Le categorie di titoli valutabili e il punteggio massimo a ciascuna di esse attribuibile sono stabiliti come di seguito:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5.

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si osservano le disposizioni degli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede e da due funzionari degli archivi notarili, con la qualifica non inferiore a dirigente superiore; fungerà da segretario un impiegato della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a conservatore superiore.

Art. 7.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti assegnati nella valutazione dei titoli di cui al precedene art. 5.

A parità di merito sarà applicato l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento del concorso, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione verrà data notizia, con apposito avviso, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato dirigente superiore nel ruolo del personale degli archivi notarili a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Con successivo decreto il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, disporrà l'attribuzione delle funzioni.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1987

p. *Il Ministro:* CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1987
Registro n. 49 Giustizia, foglio n. 198

87A10776

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, quarta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 17 ottobre 1986, si svolgerà in Roma, via Aurelia n. 619, presso l'Hotel Ergife, il giorno 10 febbraio 1988, con inizio alle ore 8,30.

Un eventuale rinvio della data suddetta determinato da eventi sopravvenuti sarà indicato con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1988.

87A10772

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario della prova scritta e della prova pratica del concorso, per esami, a quattro posti, elevati a ventotto, di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale).

La prova scritta del concorso, per esami, a quattro posti, elevati a ventotto, di coadiutore in prova, nel ruolo della ex carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1987, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4 (aule A e B), con inizio alle ore 8 del giorno 19 maggio 1988.

La prova pratica di dattilografia avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4 (aula C), con inizio alle ore 8 dei seguenti giorni:

20 maggio 1988 - da Abatescianni a Ciani;
21 maggio 1988 - da Ciannella a Fienauri;
23 maggio 1988 - da Fierro a Marcello;
24 maggio 1988 - da Marchegiani a Puleggi;
25 maggio 1988 - da Quaglia a Zucchero.

87A10778

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

A modifica di quanto disposto nell'art. 4 del bando, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1987, le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1987, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 febbraio 1988.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

87A10777

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito da assegnare alla Scuola di applicazione in Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi di facoltà di ingegneria;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Università;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito

favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla Scuola di applicazione di Torino e da ammettere alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

dieci per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
dieci per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

I posti riservati al corso di laurea in ingegneria elettronica eventualmente non ricoperti potranno essere devoluti in aumento a quelli previsti per il corso di laurea in ingegneria meccanica e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso del titolo di studio previsto dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1987, il 26° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,65.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;
tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il corso di laurea prescelto tra quelli indicati nel precedente articolo 1;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate;
la posizione militare;
l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da omessa o tardiva notificazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici;
lo stato civile;
l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;
documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione dell'Università, nella quale si attesti che il candidato ha superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria in relazione al piano di studi presentato ed approvato.

Per i concorrenti alle armi la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro o data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando, il concorrente dovrà produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso:

a) un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Università, attestante le votazioni riportate nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello stato in questione, il titolo presentato.

b) il piano di studi prescelto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni aggiornato fino all'ultimo anno e munito del visto dell'Università;

c) tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettere *c)* e *d)* dell'art. 11 del presente bando.

L'amministrazione militare si riserva di apportare modifiche ai piani di studio previsti dai vincitori del concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della Scuola di applicazione di Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso il comando dei servizi sanitari del Comando regione militare nord-ovest di Torino, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del Comando regione militare nord-ovest (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami così composta:

dal comandante del reparto corsi della Scuola di applicazione, presidente;

da tre ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui due del Corpo tecnico dell'Esercito, membri;

da tre docenti civili appartenenti al personale insegnante della Scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;

da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a capitano o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto di voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a)*;
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b)*;
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c)*;
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d)*.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio.

A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove scritte sottoelencate:

a) una prova di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità;

b) una prova di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti di maggior rilevanza delle materie d'esame del biennio propedeutico di ingegneria, in particolare comprenderà enunciati vertenti su: analisi matematica, fisica e meccanica razionale, chimica.

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento delle prove è fissato in otto ore.

Le prove avranno luogo in Torino presso la Scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore otto dei giorni 15 e 16 marzo 1988.

Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1988; nello stesso avviso si potrà rinviare tale pubblicazione ad una successiva *Gazzetta Ufficiale*.

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte d'esame nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi ed un calcolatore elettronico tascabile non programmabile.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove d'esame si intenderanno superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse un punto non inferiore a 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte d'esame.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto le prove scritte dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, degli orfani di guerra o per servizio e dei figli dei mutilati o invalidi di guerra o per servizio o assimilati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

Le graduatorie di cui sopra saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 15.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, il quale sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

I vincitori saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 16.

Ai fini dell'accertamento di cui al precedente art. 15, secondo comma, gli interessati, entro il primo mese di servizio, dovranno produrre al comando della Scuola di applicazione (che provvederà ad inviarli immediatamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - I Divisione) i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna della cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
5) dichiarazione, con firma autenticata, intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo minimo di otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata dagli interessati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione dell'apposito invito dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1987

Il Ministro: ZANONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1987
Registro n. 34 Difesa, foglio n. 320

87A10675

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di assistente tecnico

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) presso il centro linguistico interfacoltà dell'Università degli studi di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1987, si svolgeranno presso il centro suddetto - Cà Bonvicini - S. Croce, n. 2161 - Venezia, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 26 gennaio 1988, ore 9;
prova pratica con relazione scritta: 27 gennaio 1988, ore 9;
prova orale: 3 marzo 1988, ore 9.

87A10774

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia - Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discpline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso l'istituto di zootecnia della facoltà di agraria - Università della Tuscia di Viterbo, via S. Camillo De Lellis (ex strada Riello), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 gennaio 1988, ore 10;
seconda prova: 8 gennaio 1988, ore 8,30.

87A10773

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Rettifica e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Visto il proprio decreto n. 980 datato 15 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1987, registro n. 2, foglio n. 20, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 settembre 1987, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica presso l'istituto di mineralogia e petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste;

Considerato che in detto decreto, all'art. 2, lettera *a)*, è riportata la dizione «titolo di studio: diploma di laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali» e che tale dizione può dar adito a dei dubbi sul titolo di studio richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 980 datato 15 maggio 1987, citato in premessa, è parzialmente modificato come segue:

«Art. 2, lettera *a)* - titolo di studio: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali».

Restano confermati tutti gli altri articoli.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 1 del presente decreto, le quali dovranno essere indirizzate o fatte pervenire a questa Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione.

Trieste, addì 24 settembre 1987

Il rettore: FUSAROLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 58

87A10780

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di tecnico di radiologia coordinatore;
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 66 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

87A10841

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di medicina generale;
un posto di capo tecnico di radiologia;
un posto di tecnico di radiologia;
cinque posti di infermiere professionale;
un posto di veterinario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Mariano Comense (Como).

87A10842

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/17, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Milano.

87A10850

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «San Giovanni Battista» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «San Giovanni Battista» dell'unità sanitaria locale n. 1/23, a:

un posto di primario di medicina del lavoro;
due posti di assistente di endocrinologia;
tre posti di tecnico di elettroencefalografia;
un posto di operatore professionale dirigente (personale con funzioni didattico organizzative - direzione didattica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio concorsi dell'ospedale «San Giovanni Battista» in Torino.

87A10837

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'assunzione per chiamata diretta a due posti di operatore tecnico - elettricista, presso il presidio ospedaliero «San Giovanni Battista» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'assunzione per chiamata diretta a due posti di operatore tecnico - elettricista, presso il presidio ospedaliero «San Giovanni Battista» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 46 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio concorsi dell'ospedale «San Giovanni Battista» in Torino.

87A10838

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi presso l'unità sanitaria locale n. 33

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi (a tempo definito) presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Nichelino (Torino).

87A10888

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
un posto di operatore tecnico - manutenzione apparecchiature centro emodialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 21 ottobre 1987 e n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

87A10840

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di farmacista coadiutore;
un posto di coadiutore sanitario organizzazione servizi sanitari di base.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

87A10853

Concorso ad un posto di dirigente sanitario capo servizio di organizzazione servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 74.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario capo servizio di organizzazione servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 74.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Ovada (Alessandria).

87A10854

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 123 del 26 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Urbino (Pesaro).

87A10835

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Ruolo sanitario:

un posto di psicologo dirigente;
sette posti di operatore professionale coordinatore - tecnico di radiologia medica;
sette posti di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti di operatore professionale coordinatore - tecnico di centro trasfusionale;
due posti di operatore professionale coordinatore - tecnico di anatomia patologica.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico - necroforo;
due posti di operatore tecnico di dispensa;
tre posti di operatore tecnico - centro elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 2 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Viareggio (Lucca).

87A10852

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/B

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/B, a:

un posto di direttore amministrativo;
tre posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Firenze.

87A10843

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

tredici posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo tecnico di laboratorio;
dodici posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo tecnico di radiologia;
un posto di ingegnere coordinatore per l'unità operativa di patrimonio e ufficio tecnico;
un posto di ingegnere coordinatore per l'unità operativa di impiantistica;
due posti di psicologo collaboratore;
un posto di analista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Grosseto.

87A10839

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso alcune unità sanitarie locali della regione

Sono indetti concorsi riservati, per titoli, presso unità sanitarie locali della regione, a:

Unità sanitaria locale n. 18:

un posto di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base.

Unità sanitaria locale n. 27:

un posto di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base.

Unità sanitaria locale n. 29:

un posto di dirigente dei servizi veterinari - area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 4 novembre 1987, n. 55 dell'11 novembre 1987 e n. 58 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale - personale del servizio sanitario in Firenze.

87A10851

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 286 del 7 dicembre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

A.P.A.M. - Azienda pubblica autoservizi Mantova, in Mantova: Concorso pubblico per la copertura del posto di direttore dell'Azienda.

Consorzio della bonifica di Latina, in Latina: Comunicato relativo al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di direttore del servizio amministrativo.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1987, n. 496, riguardante la «Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1926, n. 20" e proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1987).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., recante: "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio *1926*, n. 20" e *proroga* dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima», leggasi: «..., recante: "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio *1962*, n. 20" e *differimento* dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima».

87A10949

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa *Editrice* ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . . **L. 172.000**

- *Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 90.000**

Abbonamento semestrale . . . . . **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221